

COMMENTI ALLA GUIDA OPERATIVA “I BILANCI DI LIQUIDAZIONE DELLE IMPRESE IAS COMPLIANT”.

Premessa

Gent.mo Organismo Italiano di Contabilità, sono Luca Sintoni, laureato all'Università Bocconi di Milano con una tesi intitolata “I bilanci di liquidazione nei principi contabili e nella legislazione. Linee di cambiamento ed esperienze” ed iscritto nel Registro dei Praticanti (sezione A) dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano.

Con la presente desidero inviarvi alcune considerazioni in merito alla guida operativa in oggetto data la conoscenza approfondita che ho del tema.

Considerazioni

A pagina 3, riga 21, viene detto: “in questa ipotesi vi è la piena permanenza di validità del postulato del going concern”.

Ciò in realtà non è vero, in quanto anche quando viene disposta la prosecuzione dell'attività d'impresa, i criteri di valutazione da utilizzare sono quelli disposti per il rendiconto degli amministratori, che sono sì quelli adottati in regime di continuità aziendale, ma adeguatamente rivisitati.

In merito al capitolo 2. Diverse potrebbero essere le considerazioni in merito alle società quotate e più in generale alle società che adottano i principi contabili internazionali IAS/IFRS. L'OIC ritiene infatti che le norme del suo principio n. 5 si debbano applicare anche alle società “IAS adopter”. In vero, lo IAS 10, paragrafo 14, statuisce che: “L'entità non deve preparare il proprio bilancio seguendo i criteri propri di un'azienda in funzionamento se la direzione aziendale decide dopo la data di riferimento del bilancio di porre l'entità in liquidazione o di cessare l'attività o che non ha altra realistica alternativa che fare ciò”; quindi, se la società è in liquidazione, non si applicheranno i principi IAS/IFRS dettati per l'ipotesi di continuità aziendale.

Inoltre, il paragrafo 12 dello IAS 8 sancisce che “la direzione aziendale può inoltre considerare le disposizioni più recenti emanate da altri organismi preposti alla statuizione dei principi contabili che utilizzano un quadro sistematico concettualmente simile per sviluppare i principi contabili”.

Si consideri poi che gli IAS sono adottati con la forma giuridica di Regolamento comunitario, fonte sicuramente superiore a quella del principio contabile OIC 5. Quindi è senz'altro vero che le società obbligate alla redazione del bilancio secondo i principi internazionali, in caso di liquidazione, dovranno redigere il rendiconto sulla gestione a valori di liquidazione se non anche il precedente bilancio d'esercizio, dato il combinato disposto di IAS 10, § 14 e IAS 8, § 12, che rende dubbiosa l'applicazione dell'OIC 5.

Come è risaputo, l'unico organismo che predisponga principi contabili aventi un framework simile a quello dello IASB, è il FASB americano, quantomeno con riferimento ai principi contabili per aziende in funzionamento.

Consiglio, tra l'altro, di leggere Denis O'Connor, *Stop the Bleeding: Financial Reporting Considerations of Liquidating a Business*, American Bankruptcy Institute Journal, 2000 per approfondire quanto vigente in ambito americano.

Infine, suggerisco di accennare al contenuto dell'Exposure Draft del FASB in merito al going concern, che potrebbe portare notevoli novità in materia, soprattutto per quanto riguarda l'allungamento del tempo in base a cui effettuare la valutazione di going concern.

A pagina 7, riga 2, viene detto: “vanno applicati in toto gli IAS/IFRS”. Vale la stessa considerazione esposta nel punto precedente.

Si suggerisce di aggiungere a fine di pagina 8, punto c) la seguente considerazione: “In USA, la liquidation basis of accounting viene anche applicata, talvolta, attualizzando i flussi di cassa futuri

che ci si attende dalla liquidazione, soprattutto quando il processo liquidatorio si prevede abbia un lungo periodo di svolgimento. Di fatto, anche in liquidazione è necessaria l'attualizzazione in quanto rimangono validi gli altri principi di redazione del bilancio, seppure attenuati (soprattutto prudenza, correlazione costi/ricavi, competenza). Si consideri in merito che il principio di competenza economica "prescinde dal considerare gli aspetti di regolamentazione monetaria"¹ poiché "la gestione si svolge per "cicli temporali di produzione economica" i quali attengono a ognuno dei fattori produttivi; ogni ciclo temporale di produzione economica concernente un dato fattore produttivo è a propria volta composto da tre sotto cicli che si intrecciano tra loro vicendevolmente, i quali sono costituiti dal ciclo reddituale, dal ciclo monetario e dal ciclo interno di trasformazione produttiva. [...] L'unico caso nel quale si può fare a meno di pensare in termini di competenza economica è quello in cui il periodo amministrativo considerato coincide con l'intera vita dell'impresa"². In liquidazione quest'ultima osservazione è sicuramente vera, ed è infatti unanimemente considerato unitario il periodo liquidatorio, anche ai fini fiscali.

Essendo ormai assodato che in liquidazione vi sia coincidenza tra ciclo reddituale e ciclo monetario, e che non vi sia esigenza di conoscere il risultato d'esercizio, è lapalissiano che il principio di competenza sia da applicare, ma che contemporaneamente e specularmente venga applicato anche il principio di cassa, e dunque, dato che i cicli reddituale e monetario coincidono non v'è alcuna differenza tra i due. A prevalere sarà, per natura delle scritture partiduplistiche, il principio di cassa³. Infatti, nel caso in cui le stime effettuate nel bilancio iniziale di liquidazione siano particolarmente precise, anche con riferimento al fondo per costi e oneri di liquidazione, il conto economico avrà risultato nullo (si rammenti che viene meno infatti la necessità di conoscere il reddito). Per quanto attiene al fondo, ciò potrà darsi anche se gli accantonamenti effettuati saranno prudenzialmente stimati in eccesso, in quanto il giroconto (utilizzo del fondo) sarà effettuato nei bilanci intermedi nei limiti di capienza del fondo stesso e lo storno finale avverrà solamente nell'esercizio di chiusura della liquidazione. Ciò porta a sminuire la funzione del conto economico in fase liquidatoria: esso misurerà precipuamente la correttezza delle stime effettuate ad inizio liquidazione.

Pagina 10, in merito al Bankruptcy Code, sarebbe il caso di precisare che il Chapter 7, intitolato Liquidation, non tratta in realtà della liquidazione volontaria, ma di una procedura fallimentare. Anche il Chapter 11, invece, parla di riorganizzazioni per cui sono dettati specifici principi contabili (FASB ASC Topic n. 852). La liquidazione in USA non è disciplinata dalle leggi. Questa considerazione vale anche per pagina 11, terzultimo capoverso.

Pagina 13. Suggestisco di inserire in nota che cosa sono APB, AICPA e la gerarchia degli US GAAP.

Pagina 15, prima della lettera A) è necessario inserire, in merito di procedimento di liquidazione, il punto "delibera del consiglio di amministrazione e/o dell'assemblea e iscrizione relativa nel Registro delle imprese". Alla fine del punto A) è inoltre opportuno specificare che con l'iscrizione si producono gli effetti contabili (e sostanziali come il cambiamento de facto dell'oggetto sociale, e la natura del patrimonio sociale) della liquidazione.

Al punto B) invece suggestisco di aggiungere che possono essere nominati liquidatori gli stessi amministratori.

A pagina 18, viene subito detto che al verificarsi di una delle cause di scioglimento della società, la gestione subisce una trasformazione. Ebbene, notevole dottrina ritiene che tali effetti si producano all'iscrizione della delibera (degli amministratori o dell'assemblea nel caso la liquidazione fosse

¹ M. Pini, *Basic Financial Accounting*, McGraw-Hill, Milano, 2008.

² M. Pini, *Basic Financial Accounting*, McGraw-Hill, Milano, 2008.

³ Si tenga conto del diverso scopo dei bilanci di liquidazione: è rilevante non tanto la conoscenza del reddito ma l'informativa ai soci e ai terzi in merito all'andamento della liquidazione e alla sua economicità. Per questa ragione prevale nella sostanza il principio di cassa, e gli unici costi rilevati per competenza saranno i costi del personale non riconducibili alla procedura e alcuni ratei o risconti.

disposta da essa) con cui viene verificata la causa di scioglimento in modo da rendere certo il termine da cui si producono determinati effetti. Anche la relazione governativa alla riforma del diritto societario ha stabilito ciò.

Sempre a pagina 18, ultimo capoverso, sarebbe il caso di specificare che comunque ogni atto di gestione, seppur teso alla conservazione del valore, ha intrinsecamente caratteristiche di rischi che non possono essere eliminate. Sempre in merito, a pagina 19, secondo capoverso, viene stabilito che l'azienda è pur sempre un complesso economico funzionante destinato alla produzione del reddito. Questo a mio avviso è erroneo, perché la continuazione dell'attività è mirata solo a non disperdere valore, e non a produrre reddito (la diversità di scopo è fondamentale per l'identificazione dei corretti criteri valutativi). A testimonianza di ciò, infatti, l'eventuale utile non può essere distribuito se non con la procedura di distribuzione degli acconti stabilita dal codice civile. Stessa considerazione vale anche per pagina 21, penultimo capoverso e pagina 26, righe 11-12. Inoltre, nello stesso punto, si parla di passaggio dai criteri di funzionamento a quelli di liquidazione. Più correttamente si passa dai criteri di funzionamento a quelli attenuati di funzionamento, previsti per il rendiconto degli amministratori.

Con riferimento al secondo capoverso del paragrafo 6.4.2 si precisa che la disposizione della guida OIC contrasta con il principio di prevalenza della sostanza sulla forma.

Al secondo capoverso di pagina 28, aggiungerei che bisogna tenere conto dei fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio.

Pagina 30, riga 14, viene assegnata al bilancio iniziale di liquidazione una funzione prognostica. In effetti il bilancio iniziale ha una vera e propria funzione di budget pluriennale di cassa, considerando anche quanto previsto dall'OIC 5 in merito al Fondo per costi e oneri di liquidazione.

Pagina 32, per quanto riguarda le attività figuranti nel bilancio ordinario da eliminare, ad punto a) si parla di costi di sviluppo e in genere di altri costi pluriennali per la parte non ancora ammortizzata. Si rammenta che tali categorie non sono previste nei bilanci IAS/IFRS e le attività immateriali iscritte non si ammortizzano ma si sottopongono ad impairment test.

Pagina 33, punto C) Passività figuranti nel bilancio ordinario, punto sub a) Fondi per rischi ed oneri. TFR ed altre passività per i dipendenti. Si rammenta che il TFR non è iscritto a bilancio seguendo i criteri di determinazione del codice civile, ma è calcolato con logiche attuariali. Inoltre si rammenta che i fondi rischi devono essere iscritti solo se riferiti ad oneri di probabile o certa manifestazione futura, il cui ammontare, al momento della redazione del bilancio, sia indeterminato e purtuttavia stimabile con ragionevolezza, ovvero anche determinato ma con data di sopravvenienza incerta. Infine, in merito a quanto affermato dalla Guida sulle "passività potenziali", bisognerà distinguere se tali passività hanno una probabilità di verificarsi superiore od inferiore al 50%, ipotesi in cui gli IAS riservano un trattamento diverso a secondo che ricadano nell'una o nell'altra ipotesi.

Pagina 43, fine del paragrafo 7.3.2, propongo di inserire un'innovazione di mia creazione. Avendo evidenziato che obiettivo della liquidazione è realizzare *cash* l'attivo al fine di pagare *cash* i debiti e ripartire tra gli aventi diritto quanto residua, e che il principio di redazione dovrebbe essere quello di cassa, chi scrive ritiene che invece di "inquinare" lo stato patrimoniale e il conto economico con una commistione dei principi di cassa e competenza (ho già osservato che i due coincidono), sarebbe molto più opportuno redigere un rendiconto finanziario⁴ pluriennale, sia di

⁴ Nel Codice civile tale documento non è considerato e pertanto non è obbligatorio per le società che non utilizzano i principi IAS/IFRS che invece ne statuiscono la perentorietà. Il rendiconto finanziario è da molti ritenuto il documento, tra quelli componenti il trittico di bilancio, più importante, sia perché rileva ai fini delle decisioni finanziarie, sia perché qualunque azienda può sopravvivere con momentanei squilibri patrimoniali od economici, ma sicuramente non può perdurare senza equilibrio finanziario.

cassa che di capitale circolante netto (in liquidazione tutto l'attivo diventa circolante) da affiancare al bilancio iniziale di liquidazione.

A ben vedere, il proposto rendiconto finanziario prospettico dei flussi di cassa presenterebbe nella sua prima sezione, dopo l'esposizione della giacenza di cassa e banche alla data iniziale della liquidazione, le voci che qualificano il flusso generato ed assorbito dalla gestione operativa nel corso del periodo futuro in cui si svilupperà, secondo ragionevoli attese, la liquidazione stessa. Tale sezione del rendiconto descriverebbe, nella sostanza, i dati dei costi, oneri e proventi della gestione futura in piena analogia al prospetto del fondo per costi ed oneri della liquidazione del bilancio iniziale stile OIC.

La parte successiva del rendiconto presenterebbe le variazioni del capitale circolante. Considerato che tutto l'attivo, nella liquidazione, è destinato alla vendita, mentre il passivo all'estinzione, non ha più significato, salvo eccezioni, un'articolazione dell'attivo e del passivo in categorie diverse dal circolante. Orbene, la variazione del circolante netto, nella prospettiva dell'intero periodo liquidatorio finirebbe sostanzialmente per corrispondere al patrimonio netto del bilancio iniziale di liquidazione, *diminuito della giacenza di cassa e banche alla data della messa in liquidazione e dal saldo del fondo per costi ed oneri di liquidazione*. Nella sua articolazione quali-quantitativa, la variazione del circolante netto altro non rappresenterebbe pertanto che la situazione patrimoniale iniziale di liquidazione, senza le appostazioni della giacenza di cassa e del fondo in parola.

L'importo finale risultante dal rendiconto in questione rappresenterebbe invece la giacenza positiva o negativa attesa di cassa-banche alla conclusione del periodo liquidatorio, ossia la somma algebrica della giacenza iniziale, del flusso originato o assorbito dalla gestione operativa liquidatoria al netto d'imposta e della variazione del circolante. Orbene, tale saldo corrisponderebbe esattamente al patrimonio netto di liquidazione del bilancio iniziale nel quale venga inserito, come richiesto dall'OIC, il fondo per costi ed oneri di liquidazione. Né potrebbe essere diversamente poiché anche il bilancio iniziale di liquidazione ha come finalità precipua, al pari del rendiconto, quella di determinare lo sbilancio di cassa (positivo o negativo) atteso della liquidazione.

Pagina 43, punto A) Attività. Non ritengo corretto indicare che l'attività produttiva continui anche se è disposta la prosecuzione dell'azienda o del ramo, in quanto l'attività è comunque meramente conservativa. Inoltre, non è corretto menzionare i costi di sviluppo ed altri tra gli oneri capitalizzati in quanto in liquidazione vengono sicuramente meno i presupposti richiesti dagli IAS per poterli iscrivere. Anche per quanto riguarda il secondo capoverso, bisognerebbe indicare che è corretto mantenere iscritte determinate attività solo quando è già stato stipulato un contratto per la vendita di tali attività.

Per quanto riguarda l'affermazione a pagina 46, secondo cui la contabilità da tenere durante la liquidazione non è basata sul principio di cassa, ho già avuto modo di esprimere le mie considerazioni.

Pagina 46, punto 8.1.2. Non è corretto indicare che l'azienda della quale si dispone la prosecuzione dell'attività produce reddito per le considerazioni già esposte.

Conclusione e saluto

Senza pretesa di esaustività, e senza la pretesa di avere una visione aprioristicamente corretta, spero di avervi fornito un contributo rilevante.

Ringrazio e porgo cordiali saluti.

Luca Sintoni